

Promemoria

Spargimento di liquame a tempo indebito o in luoghi vietati



1. Il problema

a) Spargimento di liquame in tempo inopportuno

Le piante vengono rifornite della necessaria quantità di fertilizzante tramite lo spargimento di liquame e letame al momento opportuno e nel luogo giusto. Viceversa, in caso di condizioni sfavorevoli del suolo e meteorologiche, è vietato concimare perché altrimenti il fertilizzante può essere convogliato in un corso d'acqua o dilavato nella falda freatica. Possono inoltre sprigionarsi nell'atmosfera pericolosi gas di azoto.

Volatilizzazione: soprattutto d'estate si sprigiona nell'atmosfera azoto (in particolare sotto forma di ammoniaca) e attraverso l'aria raggiunge anche zone che non dovrebbero essere concimate (p.e. boschi).

Convogliamento: grandi quantitativi di pioggia o neve in fase di disgelo in inverno o primavera, così come forti piogge temporalesche in estate, provocano il convogliamento dei concimi sparsi nelle acque.

Dilavamento: concime e mineralizzazione del suolo sprigionano nitrato, che con l'acqua piovana e il disgelo raggiunge strati più profondi del suolo. Il nitrato si deposita infine nella falda freatica e inquina l'acqua potabile.

b) Spargimento di liquame in luoghi vietati

Esistono determinate zone nelle quali non è consentito spargere concimi: è vietato ad esempio utilizzare concimi nelle zone sottoposte a protezione ambientale, nelle siepi, nella boscaglia, in acque superficiali o nei boschi. Queste aree sono inoltre protette da una zona tampone di 3 metri di larghezza. Nella zona di protezione delle acque S1 l'utilizzo di concimi è vietato tassativamente, mentre nella zona S2 di principio non possono essere usati concimi liquidi aziendali.

Relativamente al divieto nelle zone di protezione della falda freatica, l'obiettivo prioritario è la protezione dell'acqua potabile. Gli altri divieti hanno come obiettivo la tutela dell'ecosistema (biodiversità): il suolo di boschi e siepi non deve essere concimato in modo eccessivo e lo spazio vitale degli animali (nelle acque, nel bosco, etc.) deve essere tutelato.

2. Basi legali

Di seguito un'elencazione delle più importanti prescrizioni relative allo spargimento di liquame.

a) Disposizioni penali

Art. 60 cpv. 1 lit. e della Legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01; LPAmb)

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (art. 29, 29b cpv. 2, 29f, 30a lit. b e 34 cpv. 1).

Art. 70 cpv. 1 lit. a della Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAc) È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinare e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6).

Art. 234 cpv. 1 del Codice penale svizzero (SR 311.0; CP) Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 60 cpv. 2 LPAmb Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 70 cpv. 2 LPAc Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 234 cpv. 2 CP La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

b) Ulteriori disposizioni in materia

Art. 7 cpv. 5 LPAmb Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.

Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a e lit. b dell'Ordinanza sui concimi (RS 916.171; OCon) I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante (cpv. 1). Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza: *concimi aziendali*: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o professionale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola (cpv. 2 lit. a), nonché *concimi ottenuti dal riciclaggio* (...) (lit. b).

Art. 3 LPAc Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

Allegato 2.6 cifra 3.2.1 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81; ORRPChim) I concimi azotati possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l'azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque (cpv. 1).

I concimi fluidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d'acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco (cpv. 2).

Allegato 2.6 cifra 3.3.1
cpv. 1, 2, 5 ORRPChim

I concimi non possono essere impiegati: (a) nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, salvo che prescrizioni o accordi determinanti stabiliscano altrimenti; (b) nelle praterie a carice e nelle paludi per le quali non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a; (c) nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi; (d) nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse (...); (e) nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (cpv. 1).

I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nelle zone S2 e S_h di protezione delle acque sotterranee (cpv. 2). L'autorità cantonale può concedere deroghe (cifra 3.3.2).

È vietata l'utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine (cpv. 5).

3. Ulteriori indicazioni

a) Divieto di spargimento di liquame in inverno

In relazione allo spargimento di liquame durante l'inverno (periodo di riposo vegetativo) si rimanda al promemoria specifico "Spargere liquami in inverno".

b) Inquinamento di acque potabili

Nel caso vengano inquinate acque potabili, trova applicazione l'art. 234 del CP³. Se un'infrazione contro la LPAc adempie contemporaneamente la fattispecie dell'art. 234 del CP, è applicabile soltanto l'art. 234 del CP (art. 72 LPAc).

c) Rapporto tra le disposizioni penali della LPAmb e della LPAc

Le distinte disposizioni penali tutelano beni giuridici diversi. La LPAc protegge in modo speciale le acque e le sorgenti contro gli inquinamenti, mentre la LPAmb protegge l'uomo e l'ambiente in generale. In un procedimento penale avente per oggetto l'utilizzazione contraria alle regole d'arte di liquame è data sempre l'applicazione della LPAmb. Nel caso ne risultino colpite acque di superficie o sotterranee, sussiste anche infrazione contro la LPAc.

4. Ulteriori ausiliari esecutivi / Informazioni

Se avete domande su uno di questi temi, il vostro rispettivo Ufficio cantonale per l'ambiente vi sarà volentieri d'aiuto.

Il Servizio avarie dell'Ufficio cantonale per l'ambiente è raggiungibile attraverso la Centrale di pronto intervento e vi offre sostegno tecnico specialistico – in caso di emergenza 24 ore su 24 sul posto.

³ Cfr. in merito il Promemoria "Inquinamento di acque potabili" / pag. 21

Lista di controllo (allegato al rapporto di Polizia)

Utilizzo del concime di fattoria

Principio: il terreno deve avere capacità di assorbimento, in modo che le sostanze fertilizzanti non vengano ruscellate o dilavate. Il liquame pertanto può essere sparso soltanto su terreni in grado di assorbirlo.

Per indicazioni più dettagliate v. i Promemoria "Spargimento di liquame a tempo indebito o in luoghi vietati" e "Spargere liquame in inverno".

Se almeno una delle seguenti situazioni viene constatata ➡ Referto positivo, denuncia!

Contrassegnare ciò che fa al caso [☒]

Spargimento di liquame a tempo indebito (particolarmente in inverno)

- Il suolo è ricoperto di neve (la coltre nevosa permane in base alle condizioni meteorologiche e al luogo per più di un giorno)
- Il terreno è gelato in profondità (in punti diversi non si riesce più ad affondare nel suolo un oggetto acuminato, come un coltellino o un cacciavite, senza un notevole impiego di forza)
- Il liquame è stato sparso durante il periodo di riposo vegetativo (le temperature medie sono da almeno 5 giorni sensibilmente inferiori a 5°C)
- Il terreno è saturo d'acqua (al suolo rimangono pozzanghere e una prova di terreno viene percepita al tatto bagnata e pastosa)
- Il terreno è completamente secco (sono visibili screpolature da ritiro).

Spargimento di liquame o di letame in luoghi vietati

- Liquame o letame sono stati sparsi in un'area di protezione della natura, nel bosco, in un boschetto campestre, in una siepe o in un'acqua di superficie. La zona tampone (distanza) prescritta di almeno 3 metri da queste aree è stata chiaramente oltrepassata
- Liquame o letame sono stati sparsi nell'area di captazione di un settore di protezione delle acque (zona S1).
- Concime di fattoria liquido (liquame) è stato sparso in un settore di protezione più ristretto (zona S2) senza autorizzazione derogatoria cantonale.

Spargimento di letame in inverno

- Il suolo è ricoperto di neve
- Il suolo è gelato in profondità e sussiste il pericolo di un inquinamento delle acque (ruscello nelle immediate vicinanze).

Deposito di letame su suolo non consolidato

- Letame è stato depositato provvisoriamente da diverse settimane su terreno non consolidato.

1. Registrazione delle **generalità**; comminatoria di denuncia
2. **Riprese fotografiche** del sito oggetto di constatazione, con relativa indicazione della data
3. Periodo di riposo vegetativo: misurazione della **temperatura dell'aria** sul luogo. Temperatura media diurna e notturna degli ultimi 5 giorni sensibilmente inferiore a 5°C.? (consultare p.e. www.ostluft.ch, www.agrometeo.ch oppure chiedere all'Ufficio cantonale per l'ambiente)
4. In caso di inquinamento delle acque informare il **Servizio avarie** tramite la Centrale di pronto intervento

Indicazioni complementari in caso di referto positivo

- Un corpo idrico è stato inquinato (se sì: => utilizzare la lista di controllo "Inquinamento delle acque")
- Un corpo d'acqua si trova nelle immediate vicinanze, e liquame o letame vi potrebbero affluire tramite dilavamento?

Se sì, quale? _____

- Quantitativo del liquame sparso: _____ m³, superficie concimata: _____ ha

Luogo/data: _____

Firma: _____